

L'organizzazione del servizio di sicurezza della rete e di tutela dei clienti da parte delle imprese distributrici del gas.

Il Decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 (G.U. n. 142 del 20/6/2000) è l'attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme per il mercato interno del gas naturale , a norma dell'art. 41 della legge 17/5/1999 n. 144 e insieme alle deliberazioni n. 236/00 e n. 05/01 rispettivamente emesse il 28/12/2000 e il 24/1/2001 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas innovano il sistema del servizio di sicurezza della rete e di tutela dei clienti da parte delle imprese distributrici del gas. L'articolo esamina il decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 e le deliberazioni n. 236/00 e n. 05/01 ed illustra le conseguenze della nuova disciplina sul mercato del gas, sull'attività delle imprese distributrici e sulla tutela della pubblica incolumità .

Sommario. - A) Gli obblighi delle imprese di distribuzione e la qualifica di pubblico ufficiale del relativo personale tecnico . - B) La procedura di reclamo dell'utente avverso il rifiuto di distribuzione del gas e il regolamento sull'attività di controllo della rete distributiva . - C) Le deliberazioni n. 236/00 e n. 05/01 rispettivamente emesse il 28/12/2000 e il 24/1/2001 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas .

- A) Gli obblighi delle imprese di distribuzione e la qualifica di pubblico ufficiale del relativo personale tecnico .

Già l'art. 14 del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 qualifica quale "servizio pubblico" l'attività di distribuzione di gas naturale e pertanto l'art. 16 del predetto decreto legislativo stabilisce a carico delle imprese distributrici del gas naturale i seguenti compiti ed obblighi di diritto pubblico:

- A) svolgono anche l'attività di dispacciamento sulla propria rete;
- B) devono allacciare alla propria rete i clienti richiedenti i quali abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale dove opera l'impresa distributtrice la quale può rifiutare l'allacciamento allorché le opere necessarie per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in relazione ai criteri stabiliti da una delibera , da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164, emessa , nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico , dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- C) perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili i cui obiettivi nazionali , in coerenza con gli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto , e i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 del Ministero dell'Industria , del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'ambiente , sentita la Conferenza unificata da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164;
- D) in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi e artigianali e nel caso di modifiche di impianti già allacciati accertano , con proprio personale tecnico , che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità ;
- E) negano o sospendono la fornitura del gas nel caso in cui il predetto accertamento di sicurezza non sia positivo o non sia consentito ;

- F) sospendono la fornitura di gas negli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli , previsti dall'art. 31 , comma 3 , della legge 9/1/1991 n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli previsti dalla legge 10/1991 ;

- G) perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo modalità ed obiettivi determinati con decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato , di concerto con il Ministero dell'Ambiente.

E' chiaro che l'art. 16 del predetto decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 contrasta espressamente con il disposto della legge 10/1991 e dei DPR 412/1993 e 551/1999 ed esclude dall'intervento di sicurezza sul gas intere categorie professionali che da sempre si occupano , stabilmente e professionalmente , dei problemi giuridici e tecnici inerenti agli impianti alimentati a gas per uso domestico e industriale. Inoltre nella materia del controllo della sicurezza del gas, il testo dell'art. 16 rappresenta il rischio fondato di confondere le figure del controllore e del controllato , nel mercato del gas, con inevitabili ricadute negative sulla qualità e reale efficacia dei controlli effettuati. L'unico temperamento alla rigidità di tale disciplina è che le imprese distributrici del gas , con apposite convenzioni di servizio, possono coinvolgere nell'esecuzione dei sopra descritti controlli di sicurezza e manutenzione anche soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale , in modo da ricomprensivi le categorie professionali (tecnici installatori e manutentori iscritti negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 5/3/1990 n. 46 , ovvero gli ingegneri e i periti industriali) che da sempre si occupano di tali problematiche.

A tal riguardo osservasi che l'art. 11 commi 18 , 19 e 20 del DPR 26/8/93 n. 412 (commi modificati rispettivamente dagli articoli 13, 14, 15 del DPR 551/1999) istituisce la figura professionale del controllore - verificatore di impianti termici sancendo che i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province, per la restante parte del territorio, devono effettuare con cadenza almeno biennale i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico . Il personale di controllo deve essere in possesso di specifica competenza tecnica e non deve appartenere necessariamente all'organico del comune o della provincia . Infatti puo' essere costituito da privati (art. 11 comma 19 DPR 412/93) poiche' i controlli possono essere affidati "ad organismi esterni" attraverso la stipulazione di convenzioni. Il solo limite e' costituito dal divieto per tali organi esterni di svolgere , contemporaneamente all'attivita' di controllo, la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici visionati o che possono essere oggetto di controllo . L'accertamento delle conoscenze tecniche necessarie per il verificatore puo' essere realizzato attraverso la collaborazione dell'ENEA con gli enti locali nell'ambito di un accordo di programma con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato . Le modalita' del controllo ordinario biennale (art. 11 comma 20) possono basarsi sul sorteggio e la verifica a campione della veridicità delle autocertificazioni (od in caso di omessa autocertificazione) attestanti l'ottemperanza alle norme contenute nel DPR 412/1993 e redatte , entro il termine stabilito con provvedimento degli enti interessati, dai proprietari degli impianti o dai terzi responsabili dell'esercizio.

Per quanto riguarda la qualifica giuridica dei verificatori dell'impianto termico nell'esercizio delle loro funzioni, esercitate ai sensi del DPR 412/1993 e della legge n. 10 del 9/1/1991, osservasi che gli stessi sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p. Infatti l'art. 11 comma 18 del DPR 26/8/1993 n. 412 (modificato dall'art. 13 del DPR 551/1999) affida ai verificatori "i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico" e i risultati dei controlli , eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 KW

, devono essere segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti. Inoltre i poteri pubblicistici , certificativi e prescrittivi nei confronti del cittadino , compiti propri del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., in relazione all'impianto termico verificato, sono sanciti dall'articolo 11 commi 4 e 20 del DPR 412/1993 (commi modificati dagli articoli 8 , 15 del DPR 551/1999) e all'allegato H del medesimo DPR.

Esaminando l'allegato H del DPR 412/1993 si osserva che al verificatore , all'esito della visita dell'impianto, al momento della compilazione del modello di visita , prevista dall'articolo 11 comma 4 bis del DPR 412/1993, e della sua consegna al possessore dell'impianto , sono conferite le seguenti funzioni :

- descrittive delle condizioni dell'impianto ;
 - dichiarative che l'impianto corrisponde o meno alla normativa di sicurezza e che lo stesso è pericoloso o non è pericoloso per l'incolumità di persone e cose ;
 - prescrittive in quanto il rapporto di verifica contiene osservazioni e raccomandazioni nell'uso dell'impianto ;
 - prescrittive nel senso che l'impianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto.
- prescrittive in quanto il punto 6 dell'allegato H del DPR 551/1999 esplicitamente prevede che il verificatore , avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto , DOPO AVER MESSO FUORI SERVIZIO L'APPARECCHIO E DIFFIDATO L'OCCUPANTE DAL SUO UTILIZZO, INDICA LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

La scelta del legislatore di attribuire al verificatore tali funzioni descrittive, certificative ed espressamente prescrittive , con posizione di preminenza rispetto al soggetto privato e in relazione all'impianto termico verificato, comporta l'assunzione, in capo al verificatore di impianti termici, della qualifica giuridica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. in quanto esercita, certamente , una funzione amministrativa nei confronti del cittadino.

Da quanto fin qui premesso si raggiunge la stessa conclusione , ovvero che sono pubblici ufficiali i soggetti incaricati dalle imprese distributrici del gas di effettuare gli interventi di manutenzione e di controllo sulla rete del gas, in relazione alla disciplina del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 che affida (art. 16) alle imprese di distribuzione di gas naturale i sopra descritti pubblici poteri.

Pertanto tutti tali soggetti (verificatori, manutentori , installatori e soggetti incaricati dalle aziende distributrici del gas dei controlli previsti dall'art. 16) , in quanto pubblici ufficiali durante lo svolgimento dell'attività di servizio , sono tenuti , ai sensi dell'art. 361 c.p. , a denunciare all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) i reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni .

Invero le sopra descritte attività svolte dalle imprese distributrici del gas naturale costituiscono il contenuto dell'attività di pubblico servizio sancita dall'art. 14 del D.lvo 164/2000. In particolare il personale tecnico (interno od esterno appositamente incaricato dei controlli , sopra descritti ai punti D ed E , sulla manutenzione , sulla rete del gas e dei controlli "post contatore" degli impianti domestici , attraverso una apposita convenzione di servizio) delle aziende distributrici del gas riveste la qualifica di pubblico ufficiale , ai sensi dell'art. 357 del codice penale in quanto , per quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164, esercita un'attività amministrativa la quale è pubblica in quanto è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi . Invero tali soggetti sono posti dall'art. 16 del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164

in posizione di preminenza sui cittadini poiché svolgono nei loro confronti attività, prescritte dall'ordinamento giuridico, accertative ed eventualmente negatrici o sospensive del servizio pubblico di erogazione del gas al fine di tutelare la pubblica incolumità nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Aggiungasi che la sospensione (sopra descritta al punto F) dell'erogazione del gas a seguito della richiesta della provincia o del comune, con più di quarantamila abitanti, comporta la partecipazione dei tecnici dell'azienda distributrice del gas all'attività pubblica di controllo sancita dall'art. 31, comma terzo, della legge 9/1/1991 n. 10 il quale afferma che i sopra citati enti locali effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. Quindi è evidente che la sospensione della fornitura del gas naturale nei confronti degli utenti, sia su richiesta dell'ente locale, nel caso di reiterato rifiuto a consentire l'accesso al personale di controllo o laddove si riscontri la non conformità dell'impianto alle norme, sia di iniziativa del personale tecnico dell'azienda distributrice del gas, qualora l'accertamento sulla esecuzione o sulla manutenzione degli impianti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica utilità non sia positivo o non sia consentito, è una pubblica attività e chi la svolge è un pubblico ufficiale. Tale soggetto non solo verifica la rispondenza degli impianti a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 6/12/1971 n. 1083 (per il quale: "tutti i materiali gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza"), ma è dotato di un pubblico potere consistente, all'esito di un'adeguata istruttoria, di negare o sospendere la distribuzione del gas naturale. Ne consegue che il personale incaricato dei controlli dall'azienda distributrice del gas laddove, in tali ipotesi, rispetti la procedura descritta dall'art. 16 comma quinto del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 e quindi sospenda o neghi la fornitura del gas al fine di tutelare la pubblica incolumità non commette il reato, previsto dall'art. 340 del codice penale, di interruzione di un pubblico servizio né è responsabile civilmente dei danni arrecati all'utente con la negazione o sospensione della distribuzione del gas poiché agisce adempiendo un dovere del proprio ufficio pubblico e quindi non è punibile poiché ricorre la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 del codice penale (adempimento di un dovere).

- B) La procedura di reclamo dell'utente avverso il rifiuto di distribuzione del gas e il regolamento sull'attività di controllo della rete distributiva.

Un'innovazione interessante del decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 è di stabilire nuove e importanti attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas consistenti:

- 1) nel decidere (art. 16, comma terzo, del D.Lvo 164/2000) il reclamo presentato dall'utente al quale sia stato rifiutato l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas. In tale ipotesi, esperita un'istruttoria che prevede anche le osservazioni, in contraddittorio, dell'impresa distributrice del gas, verifica una violazione dei criteri di uniformità ed uguaglianza, fattibilità tecnica, congruità economica, stabiliti dall'articolo 16, comma secondo, del D.Lvo 164/2000, dell'allacciamento richiesto, fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può imporre alla stessa impresa distributrice l'allacciamento.

Notasi che la procedura di discussione del reclamo è una novità nel nostro ordinamento giuridico che, in mancanza di una precisazione normativa costituzionale che stabilisca una riserva assoluta

di giurisdizione a favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas , non esclude la competenza del giudice ordinario o amministrativo ai sensi dell'art. 24 primo comma della Costituzione che afferma: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ". Invero le autorità indipendenti sono comunque organismi del potere esecutivo dello Stato e non hanno la competenza giurisdizionale che l'articolo 104 della Costituzione accorda alla magistratura che giudica , ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione , le controversie relative agli atti della pubblica amministrazione per le quali è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi ad organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa , tutela giurisdizionale che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Vale a dire che l'utente escluso dall'allacciamento alla rete distributrice del gas ben potrà ricorrere al Tribunale civile competente per territorio ed esperire , con la stessa richiesta, il procedimento di urgenza previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile per il quale chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria , questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile , può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono , secondo le circostanze , più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. L'articolo 700 del codice di procedura civile accorda al giudice civile monocratico l'emissione di provvedimenti di urgenza idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito . I poteri del giudice, in detta ipotesi, sono dettati dall'articolo 669 - sexies del codice di procedura civile. e possono essere esplicitati a seguito di un ricorso presentato prima dell'azione civile.

Dal punto di vista del diritto amministrativo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che il ricorrente può fare ricorso all'articolo 21 della legge n. 1034/1971 che consente al giudice amministrativo , in composizione collegiale, l'adozione di provvedimenti di urgenza , non prima del ricorso introduttivo , ma soltanto dopo la notifica del ricorso contro il provvedimento amministrativo impugnato. Tale procedura è , ovviamente , più lunga di quella del giudice civile ordinario poiché occorre che il ricorrente , oltre a predisporre il ricorso e a notificarlo alla controparte, deve pervenire dinanzi ad un collegio giudicante nel calendario stabilito per tutto l'anno giudiziario. In tale contesto si inserisce la sentenza n. 292/2000 della Corte Costituzionale che , con riferimento all'art. 33 del D.Lvo 80/1998 , esclude la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale in materia di liti su pubblici servizi , comprensive delle controversie inerenti alle decisioni dell'autorità indipendenti dell'energia e delle comunicazioni. Tuttavia il problema è stato risolto con la legge 21/7/2000 n. 205 (pubblicata sulla G.U. n. 173 del 26/7/2000), recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, che all'articolo 3 attribuisce al giudice amministrativo (ovvero al tribunale amministrativo regionale) il potere di emettere , in camera di consiglio, misure cautelari , ivi comprese l'ingiunzione a pagare una somma di denaro che appaia , secondo le circostanze , più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può, altresì, disporre la prestazione di una cauzione , anche mediante fidejussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare invocata. Inoltre l'art. 3 della legge 205/2000 afferma che il presupposto della irrogazione della misura cautelare è il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato , ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione , durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso. Aggiungasi che l'articolo 4 lettera c) , della stessa legge, attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative

indipendenti (tra le quali si annovera , ovviamente , l'Autorità per l'energia elettrica e il gas) , mentre l'art. 7 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi e , in particolare (art. 7 lettera c), quelle in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi , nonchè (articolo 7 lettera e) le attività e le prestazioni di ogni genere , anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi.

- 2) nell'emissione (art. 16, comma quinto, del D.Lvo 164/2000) di un regolamento con oggetto lo svolgimento , ad opera del personale tecnico delle aziende distributrici del gas , in occasione di ogni nuovo allaccio non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali e nel caso di modifiche di impianti già allacciati , degli accertamenti sulla esecuzione degli impianti e sul loro stato di manutenzione con riferimento al loro stato di sicuro funzionamento per la pubblica incolumità. Il regolamento non solo deve disciplinare tali verifiche tecniche , ma stabilisce, parimenti, che le stesse si svolgano in un regime di concorrenza , la periodicità delle verifiche e le modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi.

E' appena il caso di rilevare che tale regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas riveste una notevole rilevanza per promuovere l' uniformità nazionale dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi tecnici di verifica degli impianti domestici a gas (stimati in Italia nel numero approssimativo di 19 milioni di utenze) a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti. Invero la previsione della sospensione o negazione della erogazione del gas, in presenza di impianti insicuri o non mantenuti conformemente alle norme di sicurezza, costituisce la più efficace e diretta sanzione per le situazioni a rischio e , per ottenere il servizio richiesto, l'utente è obbligato a regolarizzare il proprio impianto difettoso.

- C) Le deliberazioni n. 236/00 e n. 05/01 rispettivamente emesse il 28/12/2000 e il 24/1/2001 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas .

La deliberazione n. 236/00 emessa il 28/12/2000 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (pubblicata su supplemento ordinario n.2 alla G.U. n. 4 del 5/1/2001 - serie generale) attiene alla disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas e sancisce i seguenti principi imperativi nei confronti dei distributori del gas (punto 2.1.) , con l'unico limite (punto 2.3.) della non applicazione nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio medesimo , limitatamente a tale periodo :

- " la sicurezza del servizio di distribuzione del gas , intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose , sia obiettivo determinante per la qualità del servizio di distribuzione del gas";
- "sia necessario , ai fini della salvaguardia fisica delle persone e delle cose e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 , comma 5 , del decreto legislativo n. 164/00 , estendere a tutti i distributori gli obblighi di pronto intervento e rendere obbligatorio il pronto intervento anche per gli impianti a valle del punto di consegna , accertando che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità"

Pertanto i criteri della valutazione di tale attività non attengono solo alla economicità ed al dato tecnologico inerenti al servizio , ma anche e soprattutto alla constatazione che lo stesso venga svolto in modo da tutelare effettivamente la pubblica incolumità. L'adempimento della posizione di garanzia del distributore del gas nei confronti del cliente , il quale è il soggetto debole del rapporto contrattuale anche perché tale adempimento, da parte del distributore del gas, origina

dall'obbligazione nascente dall'esercizio di attività pericolose disciplinata dall'articolo 2050 del codice civile, avviene nel seguente modo :

- (articolo 9 - obblighi di servizio relativi alla sicurezza) è prevista la predisposizione, in ogni punto di alimentazione della rete , di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete , e di cartografia della rete;
- (articolo 11 - inizio dell'interruzione) se l'interruzione avviene con preavviso , l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora di inizio dell'interruzione dell'erogazione del gas che il distributore deve chiaramente indicare nella comunicazione di preavviso a tutti i clienti finali coinvolti con preavviso; invece se l'interruzione avviene senza preavviso l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora in cui si é verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o con l'ora della prima chiamata per interruzione dell'erogazione del gas da parte di un cliente finale coinvolto nell'interruzione senza preavviso;
- (articolo 12 - fine dell'interruzione) la fine dell'interruzione coincide con l'ora di riattivazione dell'ultimo cliente finale coinvolto nell'interruzione e riattivato al primo tentativo di riattivazione;
- (articolo 25.2 -emergenze) il distributore deve disporre di un'organizzazione , di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità delle norme tecniche vigenti in materia : il contenuto minimo di tale attività consiste nella individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza, nella adozione di un piano di emergenza che contenga l'elenco delle misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati e garantire la continuità del servizio , nella indicazione delle modalità di redazione del rapporto di emergenza.

La deliberazione (articolo 26.1 - incidenti da gas) definisce incidente da gas : "un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di impianti di distribuzione , che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione dal punto di alimentazione della rete compreso all'apparecchio di utilizzazione del cliente finale compreso e che provochi il decesso o lesioni gravi a persone o danni a cose per una valore non inferiore a 1000 euro".

Il distributore del gas oltre ad essere tenuto (articolo 26.3) a disporre di un'organizzazione atta a garantire un efficace intervento in caso di incidente del gas, parimenti (articolo 27 - pronto intervento per impianti a valle del punto di consegna) è titolare dei seguenti obblighi:

- (articolo 27.1) deve inviare personale , da esso incaricato, in seguito a chiamata per pronto intervento e relativa agli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna al fine di accertare che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità; tale obbligo decorre per tutti i distributori a partire dal 1/1/2001 (articolo 32.1) , mentre il rispetto della restante deliberazione è fissato (articoli 32.2 e 32.3) al 1/1/2002 per i distributori che alla data del 31/12/1999 forniscono un numero finale di clienti superiore a 5000 o qualora il distributore predisponga la cartografia in modo informatico;
- (articolo 27.2) è tenuto a rilevare e registrare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento anche con riferimento alle chiamate di pronto intervento relative agli impianti del cliente finale .

L'articolo 27 della deliberazione è coerente al disposto dell'articolo 16 , comma quinto , del D.Lvo 164/2000 e pone fine alla questione , a lungo dibattuta , se l'impianto di proprietà del cliente finale , e situato oltre il contatore del gas apposto dal distributore, sotto il profilo della sicurezza sia esente da interventi da parte del distributore, il quale , in qualità di esercente di un'attività

pericolosa , vi è comunque tenuto , ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile . Invero , per detta norma, chiunque cagioni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento del danno , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Appare pertanto evidente che , per il distributore del gas, tali misure sono quelle indicate dall'articolo 27 della deliberazione 236/00.

Il 24/1/2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato la deliberazione n. 05/01 (pubblicata su G.U. , serie generale n. 35 , del 12/2/2001) avente ad oggetto le “modificazioni dell'articolo 27 , comma 1, della deliberazione n. 236/2000” e che sostituisce l'articolo 27 comma 1 della deliberazione n. 236/2000 con un nuovo testo il quale prevede : “ il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna. Al fine di garantire la pubblica incolumità il distributore può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas”.

Da ultimo occorre notare che in data 5/3/2001 è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia , sezione di Milano, un ricorso, del quale non si conosce ancora l'esito , volto ad ottenere l'annullamento e la sospensione dell'articolo 27 della deliberazione 236/2000 , nonché della deliberazione 05/01 e delle parti degli articoli 4 e 11 della deliberazione n. 237/2000 del 28/12/2000 (pubblicata su G.U. , supplemento ordinario n. 2 , del 5/1/2001) relative al riconoscimento tariffario delle attività post - contatore.

Dott. Giulio Benedetti - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano.

10 maggio 2001